# Regolamento ADR Media Nuova Giustizia

**Articolo 1 – Premessa**

L'applicazione del presente regolamento decorre dalle procedure di mediazione avviate a partire dal 01 luglio 2023.

**Il regolamento di ADR MEDIA** si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza indicate dal D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, con le modificazioni apportate dal D. L. 21 giugno 2013 n.69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n.98 e coordinato alla "Riforma Cartabia 2022" e si applica a tutte le mediazioni amministrate sul territorio italiano.

Le parti, d'intesa con Adr Media, possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile nei casi di mediazione ex D. lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

**1.1 Requisiti di serietà, onorabilità ed efficienza**

L'organismo di mediazione si impegna ad operare con serietà, così come richiesto dall'art.16 commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legislativo 4 marzo n.28, garantendo:

- l'onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori;
- lo svolgimento, in via esclusiva, di soli servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, escludendo ogni ulteriore attività;
- l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in tutti i casi nei quali l'organismo stesso ha un interesse nella lite;
- di operare con efficienza, rispettando i requisiti di adeguatezza nell'organizzazione, capacità funzionaria, qualità del servizio, trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori.

Il responsabile, oltre a rappresentare l'organismo nei rapporti con l'autorità di vigilanza e con i terzi, ne assicura il corretto operato, svolgendo altresì una funzione di coordinamento dell'attività dei mediatori.

**Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione**

**2.1 Richiesta di avvio**

La richiesta di avvio è depositata in forma scritta presso l'organismo, in modalità analogica o tramite indirizzo di posta elettronica certificata, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica per l'avvio della procedura predisposta da Adr Media.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della istanza.

Essa deve indicare l'organismo, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, gli avvocati o terzi che rappresentano, il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall'organismo come non pervenuta.

L'organismo designa il mediatore, prende contatto con le parti e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

Durante i periodi di chiusura per ferie di Adr Media, indicati sul sito www.adrmedia.it, i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi.

**2.2 Durata della mediazione**

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto tra le parti.

**2.3 Comunicazioni**

Le comunicazioni tra l'organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche, anche a mezzo pec, indicate nel sito internet www.adrmedia.it.

**2.4 Presenza delle parti e rappresentanza**

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione e, nei casi di mediazione obbligatoria e nei casi di mediazione demandata dal giudice, devono essere assistite dai rispettivi avvocati. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla mediazione per mezzo del legale rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare e quietanzare.

**2.5 Luogo di svolgimento della mediazione**

La mediazione si svolge presso le sedi di Adr Media comunicate al Ministero della Giustizia e dunque nei luoghi del Giudice territorialmente competente per la controversia. Con il consenso di tutte le

parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo o comodo per le parti, sempre nel rispetto della competenza territoriale.

**Articolo 3 – Nomina del mediatore e procedimento di mediazione**

**3.1 Scelta e nomina del mediatore**

Adr Media nomina il mediatore tra quelli inscritti nel proprio elenco. Le parti di comune accordo possono chiedere che venga scelto un mediatore, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'organismo.

I mediatori devono essere in regola con il conseguimento degli aggiornamenti presso gli enti di formazione riconosciuti.

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

In casi particolari l'organismo può nominare un consulente tecnico, quando tutte le parti ne facciano richiesta e si impegnano a sostenere gli oneri nella misura che determineranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico di mediazione sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i Tribunali.

**3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore**

Il mediatore che accetta l'incarico deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza; ha l'obbligo di comunicare ad Adr Media l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

Con la dichiarazione di imparzialità il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti, e dichiara che non sussistono circostanze che possano incidere sulla sua indipendenza e che non sussiste conflitto di interessi.

All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato da Adr Media.

La dichiarazione di imparzialità dovrà essere esibita alle parti prima dell'inizio del primo incontro.

È fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

**3.3 Cause di incompatibilità**

Costituiscono sempre cause di incompatibilità per il mediatore:

- qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;

- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

**3.4 Sostituzione del mediatore**

Il mediatore deve comunicare sia all'organismo che alle parti qualsiasi interesse personale o economico connesso all'esito della procedura di mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere intesa come conflitto di interessi, sia questo apparente che reale. In seguito al ricevimento di tali informazioni o di ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi che non è in grado di prestare la propria opera, l'organismo può sostituire il mediatore con altro mediatore.

L'organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni.

**3.5 Avvio della mediazione**

La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da parte del mediatore. Inizia con il primo incontro al quale devono partecipare le parti personalmente o eventuali procuratori delegati, assistite dal proprio avvocato di fiducia. Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Se la parte invitata non aderisce all'invito alla mediazione o non si presenta all'incontro nel giorno ed ora comunicati, il mediatore redige verbale negativo per assenza della parte invitata.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e/o separati con le parti.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il verbale dell'incontro deve essere redatto alla presenza delle parti e deve essere sottoscritto da queste, dai rispettivi avvocati e dal mediatore. Nel caso in cui le parti non raggiungono un accordo e decidono di non proseguire nella mediazione il mediatore redige verbale negativo di mancato accordo che verrà sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore.

Qualora le parti decidano di proseguire la procedura di mediazione, ne dichiarano l'intenzione, concordano con il mediatore una data di rinvio, e devono fare pervenire le indennità dovute (verdi 3.7) all'organismo comunque prima del prossimo incontro.

Se l'accordo viene raggiunto durante il primo incontro le parti devono comunque corrispondere le indennità di mediazione fatti salvi eventuali aumenti (3.8).

**3.6 Costi della procedura di mediazione**

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione secondo quanto disposto dal D.lgs.28/2010 e successive modifiche. Esse devono essere corrisposte da ciascuna parte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione. Se una delle parti è ammessa al gratuito patrocinio, questa dovrà comunque versare soltanto le spese di avvio della procedura; nulla verserà a titolo di indennità. Le parti sono tenute a versare a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- Valore lite fino a €.1.000,00: €.32,00 iva esclusa (€.39,00 iva inclusa)
- Valore lite compreso fra €.1.001,00 e €.50.000,00: €.60,00 iva esclusa (€.73,00 iva inclusa)
- Valore lite superiore a €.50.001,00: €.88,00 iva esclusa (€.107,00 iva inclusa)

Le spese di avvio devono essere corrisposte da ciascuna parte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

Il pagamento delle suddette spese di avvio da parte dell'istante deve essere corrisposto al momento del deposito dell'istanza di mediazione ed è condizione per l'avvio della procedura.

Il pagamento delle suddette spese di avvio a carico della parte convocata deve avvenire al momento della sua adesione al procedimento.

**Spese di notifica**

Sempre al momento del deposito dell'istanza, saranno dovute dall'istante €.9,00 oltre iva per il servizio di notifica con raccomandata a/r, per ciascuna parte convocata. In caso di convocazione esclusivamente a mezzo pec non sarà dovuta alcuna spesa di notifica.

**Spese di gestione pratica**

Il Decreto n.150 del 24 ottobre 2023, in vigore dal 15 novembre 2023, ha radicalmente modificato i criteri di calcolo delle indennità e delle spese di mediazione.

Secondo le nuove disposizioni per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione, oltre alle spese di avvio, anche le spese di mediazione:

- Valore lite fino a €.1.000,00: €.48,00 iva esclusa (€.58,00 iva inclusa)
- Valore lite compreso fra €.1.001,00 e €.50.000,00: €.96,00 iva esclusa (€.117,00 iva inclusa)
- Valore lite superiore a €.50.001,00: €.136,00 iva esclusa (€.166,00 iva inclusa)

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di mediazione.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori indennità di mediazione, con una maggiorazione del dieci per cento.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute all'organismo le ulteriori indennità di mediazione, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'organismo le ulteriori indennità di mediazione.

**3.7 Indennità di mediazione**

| **VALORE DELLA LITE** | | **INDENNITA' per parte iva esclusa** |
|---|---|---|
| Fino a €.1.000,00 | | **€.64,00** |
| da €. 1.000,00 | a €. 5.000,00 | **€.128,00** |
| da €. 5.001,00 | a €. 10.000,00 | **€.232,00** |
| da €. 10.001,00 | a €. 25.000,00 | **€.352,00** |
| da €. 25.001,00 | a €. 50.000,00 | **€.576,00** |
| **da €. 50.001,00** | **a €. 150.000,00** | **€.960,00 (*)** |
| da €. 150.001,00 | a €. 250.000,00 | **€.1.200,00** |
| da €. 250.001,00 | a €. 500.000,00 | **€.2.000,00** |
| da €. 500.001,00 | a €. 1.500.000,00 | **€.3.120,00** |
| da €. 1.500.001,00 | a €. 2.500.000,00 | **€.3.680,00** |
| da €. 2.500.001,00 | a €. 5.000.000,00 | **€.5.200,00** |

(*) scaglione previsto per valore indeterminato o indeterminabile

**3.8 Eventuali maggiorazioni delle indennità**

In base alla legge applicabile, l'indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento può essere aumentata:

**- del 25% in caso di esito positivo;**

**- del 25% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura (oltre 3 rinvii)**

Si considerano tali le mediazioni con almeno una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 30 pagine, coinvolgimento di più quattro parti, uso anche parziale di una lingua straniera;

**- del 25% nel caso di formulazione della proposta conciliativa del mediatore.**

**3.9 Riduzioni**

Oltre quanto previsto dal d. M. 180/2010, Adr Media si riserva la facoltà di proporre delle particolari riduzioni sulle indennità di mediazione in riferimento a convenzioni con Enti Pubblici e Privati o a seguito di iniziative speciali proposte a determinate categorie.

**3.10 Modalità di pagamento**

Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima dell'avvio della procedura di mediazione. L'eventuale parte di indennità non versata, come pure le eventuali maggiorazioni, deve essere corrisposta al termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale.

Il pagamento deve essere effettuato mediante qualsiasi mezzo idoneo consentito per legge (contanti, bonifico bancario, pagamento a mezzo pos).

L'organismo, ricevuto il pagamento, emette fattura.

**3.10 Valore indeterminato**

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di €.50.000,00 e lo comunica alle parti.

**Articolo 4 – Mediazione in modalità telematica**

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005 n.82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.

Gli incontri si svolgeranno con collegamento audiovisivo da remoto, garantendo sicurezza e riservatezza.

Ciascuna parte può chiedere al responsabile di Adr Media di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale con gli eventuali allegati e lo invia alle parti, e rispettivi avvocati, per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica certificata. Il documento informatico verrà successivamente inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, e alla segreteria dell'organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto in modalità telematica avviene a cura di Adr Media in conformità all'art.43 del D. Lgs. N.82/2005.

**Articolo 5 – Informalità del procedimento di mediazione**

La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Il mediatore può tenere incontro congiunti o separati, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione delle dichiarazioni riservate degli incontri.

Il mediatore, accettato l'incarico, può contattare le parti prima dell'incontro di mediazione.

Con il consenso dell'organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione, come tirocinanti, altri mediatori.

**Articolo 6 – Accesso agli atti**

Le parti hanno diritto di accesso agli atti della mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate se non secretate. Gli atti vengono custoditi dall'organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrenti dalla conclusione della procedura.

**Articolo 7 – Proposta del mediatore**

Il mediatore non ha l'autorità di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte ipotizzate durante la mediazione.

Se le parti ne facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla formulazione della proposta. In ogni caso le parti devono fare pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In accordo con le parti, Adr Media può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore.

Nei casi di controversie nelle materie di cui all'art.5 c.1 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, su richiesta di una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Le parti devono fare pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

**Articolo 8 – Conclusione della mediazione**

La mediazione si conclude con la redazione, da parte del mediatore, di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l'organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che ne facciano richiesta.

Se è raggiunto un accordo, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore, al processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.

Se con l'accordo le parti concludono uno degli atti previsti dall'art.2643 c. c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o alle norme imperative, costituisce titolo esecutivo e se non è sottoscritto dagli avvocati delle parti, è omologato, su richiesta di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'organismo.

In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta.

In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude.

**Articolo 9 – Dovere di riservatezza**

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

**9.1 – Privacy**

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 16/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

**9.2 – Inutilizzabilità e segreto professionale**

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art.200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p., in quanto applicabili.

**Articolo 10 – Polizza assicurativa**

L'organismo, dotato di polizza assicurativa di importo non inferiore ad euro 500.000 da aggiornare annualmente, si impegna a rendere noti gli estremi di detta polizza tramite sito internet.

**Articolo 11 – Regole finali e rinvio**

In caso di sospensione o cancellazione di Adr Media dal registro degli organismi di mediazione si sensi dell'art.10 D. M. 180 18/10/2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge Italiana.